

Versione anonimizzata

Traduzione

C-741/21 – 1

Causa C-741/21

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

1° dicembre 2021

Giudice del rinvio:

Landgericht Saarbrücken (Tribunale del Land, Saarbrücken, Germania)

Data della decisione di rinvio:

22 novembre 2021

Ricorrente:

GP

Resistente:

juris GmbH

[OMISSIS]

**LANDGERICHT SAARBRÜCKEN (TRIBUNALE DEL LAND,
SAARBRÜCKEN, GERMANIA)**

V Sezione civile

ORDINANZA

Nella causa

GP, [OMISSIS] Duisburg (Germania),

ricorrente

[OMISSIS]

contro

juris GmbH Juristisches Informationssystem für die Bundesrepublik Deutschland
(juris GmbH sistema di informazione giuridica per la Repubblica federale di
Germania) [OMISSIS] Saarbrücken (Germania),

resistente

[OMISSIS]

la V Sezione civile del Landgericht Saarbrücken (Tribunale del Land,
Saarbrücken)

[OMISSIS] [Composizione del Collegio giudicante]

ha così deciso:

I.

Ai sensi dell'articolo 267 TFUE vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni di interpretazione del capo VIII, in particolare dell'articolo 82, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati; in prosieguo: il «RGPD»):

- 1) Se la nozione di danno immateriale di cui all'articolo 82, paragrafo 1, del RGPD debba essere intesa, alla luce dei considerando 85 e 146, terza frase, del RGPD, nel senso che esso comprende qualsiasi pregiudizio alla posizione giuridica protetta, indipendentemente dai suoi eventuali ulteriori effetti e dalla gravità di tale pregiudizio.
- 2) Se la responsabilità per danni di cui all'articolo 82, paragrafo 3, del RGPD risulti esclusa dal fatto che la violazione della norma viene ricondotta a un errore umano nel caso specifico di un soggetto che agisce sotto l'autorità del responsabile del trattamento o del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 29 del RGPD.
- 3) Se sia consentito oppure necessario basare la quantificazione dei danni immateriali sui criteri di determinazione previsti dall'articolo 83 del RGPD, in particolare dai suoi paragrafi 2 e 5.
- 4) Se il risarcimento dei danni debba essere stabilito per ogni singola violazione oppure se più violazioni – quantomeno analoghe – vengano sanzionate con un indennizzo complessivo che non è determinato dalla somma dei singoli importi, bensì risulta da una valutazione globale.

II.

2

[OMISSIS] [Sospensione del procedimento fino alla pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea]

Motivazione

A. Oggetto del procedimento

- 1 Il ricorrente, che lavora come avvocato indipendente in Germania, era cliente della resistente, che gestisce una banca dati giuridica. Con lettera del 6 novembre 2018, il ricorrente, dopo essere stato informato dalla resistente, su propria richiesta, che i suoi dati venivano utilizzati anche per finalità di marketing diretto, revocava il consenso prestato alla ricorrente in merito alla ricezione di informazioni su servizi di ricerca, contenuti ed eventi tramite e-mail e/o per telefono, nonché ogni altro eventuale consenso. Inoltre, lo stesso ricorrente si è opposto a qualsiasi trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini pubblicitari (ad eccezione dei trattamenti necessari per inviargli le newsletter [OMISSIS] [titoli delle newsletter] che desidera ancora ricevere).
- 2 Nel mese di gennaio del 2019, il ricorrente riceveva tramite posta due prospetti pubblicitari provenienti dalla resistente, ciascuna datata 18 gennaio 2019, all'indirizzo dello studio legale ma destinate a lui personalmente. Con lettera del 18 aprile 2019, il ricorrente, allegando nuovamente l'opposizione alle informazioni pubblicitarie del 6 novembre 2018, replicava alla resistente che i propri dati sarebbero stati trattati illecitamente per effetto della creazione dei prospetti pubblicitari, facendo valere il diritto di ottenere il risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, del RGPD. Il 3 maggio 2019, la resistente inviava un ulteriore prospetto pubblicitario al ricorrente, a seguito della quale quest'ultimo si opponeva nuovamente con lettera del 15 maggio 2019, notificata alla resistente tramite ufficiale giudiziario.
- 3 In ognuno dei suddetti prospetti pubblicitari, era stampata una singola stringa di dieci caratteri, un «codice di prova personale», così designato dalla resistente, unitamente alla richiesta al destinatario di immettere detto codice sul sito internet della resistente ivi indicato. Il 7 giugno 2019, il ricorrente incaricava un notaio dell'apertura del sito internet indicato nel prospetto pubblicitario del 3 maggio 2019 e dell'inserimento del codice di prova personale, a seguito del quale appariva un formulario per l'ordine online dei prodotti della resistente in cui figuravano indicazioni personali riguardanti il ricorrente.
- 4 Il ricorrente ritiene che la resistente abbia trattato illecitamente i dati personali che lo riguardano, violando così il suo diritto fondamentale sancito dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») in modo tale da provocare la perdita del controllo dei propri dati personali. La resistente sarebbe quindi tenuta a risarcirgli, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, del RGPD, tanto i danni materiali (spese dell'ufficiale giudiziario e del notaio) quanto i danni immateriali, senza che occorresse la presenza di ulteriori condizioni al riguardo (effetti o gravità della lesione dei diritti).

- 5 La resistente ha respinto ogni responsabilità da parte sua, sottolineando di aver predisposto un processo per la trattazione delle opposizioni in materia di pubblicità e che il ritardo nel prendere in considerazione l'opposizione di cui trattasi era dovuto al fatto che un singolo collaboratore avrebbe agito difformemente dalle istruzioni o, rispettivamente, che, dato che per l'invio delle lettere era già stato dato incarico, si sarebbe potuto dar seguito all'opposizione solo con misure sproporzionatamente onerose.

Ad avviso della resistente, la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 21, paragrafo 3, del RGPD non costituisce di per sé un danno ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, del RGPD.

B. Norme pertinenti

I. Diritto dell'Unione

Regolamento 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD)

- 6 Articolo 82 Diritto al risarcimento e responsabilità

1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.

2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento. Un responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento.

3. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del paragrafo 2 se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

(...)

- 7 Articolo 83 Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie

(...)

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, in aggiunta alle misure di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettere da a) a h) e j), o in luogo di tali misure. Al momento di decidere se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e di fissare l'ammontare della stessa in ogni singolo caso si tiene debito conto dei seguenti elementi:

- a) la natura, la gravità e la durata della violazione tenendo in considerazione la natura, l'oggetto o a finalità del trattamento in questione nonché il numero di interessati lesi dal danno e il livello del danno da essi subito;
- b) il carattere doloso o colposo della violazione;
- c) le misure adottate dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per attenuare il danno subito dagli interessati;
- d) il grado di responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento tenendo conto delle misure tecniche e organizzative da essi messe in atto ai sensi degli articoli 25 e 32;
- e) eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento;
- f) il grado di cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi;
- g) le categorie di dati personali interessate dalla violazione;
- h) la maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione, in particolare se e in che misura il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha notificato la violazione;
- i) qualora siano stati precedentemente disposti provvedimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 2, nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in questione relativamente allo stesso oggetto, il rispetto di tali provvedimenti;
- j) l'adesione ai codici di condotta approvati ai sensi dell'articolo 40 o ai meccanismi di certificazione approvati ai sensi dell'articolo 42; e
- k) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso, ad esempio i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate, direttamente o indirettamente, quale conseguenza della violazione.

3. Se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del presente regolamento, l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave.

(...)

5. In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a EUR 20 000 000, o per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore:

a) i principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, a norma degli articoli 5, 6, 7 e 9;

b) i diritti degli interessati a norma degli articoli da 12 a 22;

(...)

8 Considerando 85

Una violazione dei dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche, ad esempio perdita del controllo dei dati personali che li riguardano o limitazione dei loro diritti, discriminazione, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo alla persona fisica interessata. (...)

9 Considerando 146

Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe risarcire i danni cagionati a una persona da un trattamento non conforme al presente regolamento ma dovrebbe essere esonerato da tale responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile. Il concetto di danno dovrebbe essere interpretato in senso lato alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in modo tale da rispecchiare pienamente gli obiettivi del presente regolamento. Ciò non pregiudica le azioni di risarcimento di danni derivanti dalla violazione di altre norme del diritto dell'Unione o degli Stati membri. (...)

Gli interessati dovrebbero ottenere pieno ed effettivo risarcimento per il danno subito. (...)

II. Diritto tedesco

Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco; in prosieguo: il «BGB»)

10 Articolo 823 Obbligo di risarcimento dei danni

1. Chiunque illecitamente leda, con dolo o colpa, la vita, l'integrità fisica, la salute, la libertà, la proprietà o un altro diritto è tenuto a risarcire all'altro il danno che ne deriva.

2. Lo stesso obbligo incombe a colui che violi una legge intesa a tutelare i terzi. Qualora sia possibile, in base al contenuto della legge, una sua violazione anche senza colpa, l'obbligo di risarcimento sorge soltanto in caso di colpa.

11 Articolo 253 Danni immateriali

1. Per un danno non patrimoniale può essere chiesto un indennizzo pecuniario solo nei casi determinati dalla legge.

2. Qualora sia dovuto un risarcimento del danno, anche non patrimoniale, a causa di una lesione dell'integrità personale, della salute, della libertà o dell'autodeterminazione sessuale, può essere richiesto un equo indennizzo in denaro.

C. Dubbi interpretativi

I. Prima questione pregiudiziale

- 12 L'articolo 82, paragrafo 1, del RGPD menziona, quali condizioni del diritto al risarcimento, una violazione del regolamento, un danno materiale o immateriale e la sussistenza di un nesso di causalità tra la violazione e il danno.

Il ricorrente fonda la propria pretesa sulla sola circostanza che i suoi dati sarebbero stati trattati senza tener conto della sua opposizione; ciò violerebbe il proprio diritto al controllo dei dati personali che lo riguardano, sancito dall'articolo 8 della Carta e specificato dal RGPD.

- 13 In tale contesto, si pone anzitutto la questione se una mera violazione del RGPD possa costituire un danno senza incidere su altre posizioni giuridiche. Tale potrebbe essere il caso qualora la disposizione violata del RGPD conferisca un diritto soggettivo all'interessato. Di conseguenza, nel caso di concomitanza della violazione del regolamento – quali un mero trattamento illecito di dati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, o la mancata presa in considerazione di un'opposizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3 – con il verificarsi di un danno, non sarebbe necessario procedere ad ulteriori accertamenti per stabilire se sia pregiudicata un'altra posizione giuridica.
- 14 Inoltre, occorre chiarire se un qualsiasi pregiudizio alla posizione giuridica protetta sia sufficiente a giustificare il diritto di ottenere un risarcimento.

In base al diritto tedesco, le azioni volte ad ottenere il risarcimento del danno immateriale derivante da violazioni dei dati erano possibili già prima dell'entrata in vigore del RGPD. Infatti, dette violazioni possono consistere in una violazione dei diritti generali della personalità, che può dar luogo a domande di risarcimento ai sensi dell'articolo 823, paragrafo 1, dell'articolo 253 del BGB o dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, una violazione dei diritti generali della personalità comporta una domanda di indennizzo pecuniario nel solo caso in cui si tratti di una grave ingerenza e la lesione non possa essere altrimenti compensata in modo soddisfacente [sentenze del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania; in prosieguo: il «BGH») del 14 novembre 2017, VI ZR 534/15, e del 17 dicembre 2013, VI ZR 211/12]; non si ravvisano al riguardo perplessità a

livello costituzionale [sentenza del Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale, Germania; in prosieguo: il «BVerfG») del 2 aprile 2017, 1 BvR 2194/15].

- 15 Non è chiaro se analoghe limitazioni siano applicabili anche al diritto di ottenere il risarcimento del danno immateriale conferito dall'articolo 82, paragrafo 1, del RGPD.

Alla luce del considerando 146, terza e sesta frase, potrebbe presumersi che la nozione di danno di cui all'articolo 82, paragrafo 1, del RGPD debba essere interpretata in maniera estensiva, tanto più che nel considerando 85 la perdita del controllo dei dati personali viene esplicitamente qualificata come danno.

D'altra parte, il considerando 85 fa riferimento a qualsiasi «danno economico o sociale significativo», il che potrebbe implicare che in ogni caso i danni di lieve entità dovrebbero essere esclusi dall'indennizzo.

II. Seconda questione pregiudiziale

- 16 In base al tenore letterale dell'articolo 82, paragrafo 1, del RGPD, il diritto di ottenere il risarcimento del danno è indipendente dalla colpa del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, per cui dovrebbe ritenersi che la colpa sia presunta, anche alla luce del successivo paragrafo 3 dello stesso articolo, il quale dispone che il titolare del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.
- 17 La norma non consente di stabilire quali siano i requisiti specifici di tale prova; in particolare, non è chiaro se per «imputabile» debba intendersi a titolo doloso oppure colposo e quale significato vada attribuito all'espressione «in alcun modo».
- 18 In tale contesto, assume rilievo la questione se la responsabilità del titolare del trattamento venga meno per il solo fatto che quest'ultimo invochi un errore di un suo collaboratore – nel caso in esame, l'omessa registrazione nel sistema di un'opposizione alle informazioni pubblicitarie contrariamente alle esplicite istruzioni. Tuttavia, detta interpretazione dell'articolo 82, paragrafo 3, del RGPD potrebbe comportare una restrizione non trascurabile del diritto conferito dal suo paragrafo 1, qualora il titolare del trattamento potesse esimersi dalla responsabilità tramite un generico riferimento all'errore commesso da un suo collaboratore. L'elemento della fattispecie «in alcun modo» potrebbe intendersi come un correttivo a tal riguardo, ma non identifica quali siano i pertinenti requisiti da soddisfare.

III. Terza questione pregiudiziale

- 19 Tale questione mira a stabilire quali siano i criteri di determinazione dell'entità dell'indennizzo dovuto, in particolare se il RGPD prescriva criteri uniformi oppure se la misura dell'indennizzo dipenda dalle rispettive disposizioni nazionali.
- 20 Sebbene l'articolo 83 del RGPD abbia ad oggetto l'infrazione di sanzioni amministrative pecuniarie, i criteri di determinazione ivi esposti sembrano tuttavia adeguati ed effettivi anche ai fini della quantificazione degli indennizzi pecuniari riguardanti il danno immateriale. Inoltre, l'applicazione uniforme di detti criteri in tutti gli Stati membri rispetterebbe il principio dell'effettivo risarcimento per il danno (considerando 146). Ne discende la particolare importanza della questione pregiudiziale in quanto l'articolo 83, paragrafo 5, del RGPD stabilisce per le imprese il fatturato annuo come parametro di calcolo concernente talune violazioni (incluse quelle degli articoli 6 e 21 del RGPD).

IV. Quarta questione pregiudiziale

- 21 Nel procedimento principale, i dati sono stati ripetutamente sottoposti a trattamento per finalità di marketing diretto, sebbene sia stata espressa più volte un'opposizione alle informazioni pubblicitarie.
- 22 In tale contesto, si pone la questione se ogni singola violazione del GDPR debba essere trattata e sanzionata isolatamente oppure se debba essere determinato un indennizzo complessivo – quantomeno con riguardo a più violazioni analoghe. Infine, si pone la correlata questione se, ai fini della determinazione dell'indennizzo complessivo, debbano essere quantificati i singoli importi per ciascuna violazione, successivamente aggregati in un importo totale – ma non per effetto della loro somma – oppure se detto indennizzo debba risultare da una valutazione globale.

V. Domanda di pronuncia pregiudiziale

- 23 Il diritto di ottenere il risarcimento del danno di cui all'articolo 82, paragrafo 1, del RGPD non è stato finora precisato in modo esaustivo dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, né le singole condizioni possono essere desunte direttamente dal RGPD; in particolare, la caratteristica della mancanza di gravità non può evincersi direttamente dal RGPD, per cui appare necessario un rinvio pregiudiziale ai fini del chiarimento delle suddette questioni (v. ordinanza del BVerfG del 14 gennaio 2021, 1 BvR 2853/19).
- 24 Con ordinanza del 15 aprile 2021 [OMISSIS] [numero di protocollo], l'Oberster Gerichtshof austriaco (Corte suprema, Austria) ha già presentato alla Corte di giustizia dell'Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all'articolo 82 del RGPD. Ciò non osta alla presente domanda, tanto più che le questioni pregiudiziali sollevate riguardano solo in parte il medesimo argomento.

[OMISSIS] [Firma]

DOCUMENTO DI LAVORO